

CONVENZIONE FONDO VITTIME DI DISCRIMINAZIONE

PREMESSO CHE

La Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”.

L'articolo 16, comma 3 prevede che “la Regione stipula una apposita convenzione con gli Ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio”.

Tutto ciò premesso tra:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore regionale Direzione Coesione sociale, dott. Gianfranco BORDONE, nato ad Alba (CN) il 1 dicembre 1959 e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di Via Magenta 12, Torino;

e:

l'Ordine degli Avvocati di Torino (CF 80088540010), rappresentato dal Presidente, Avv. Mario NAPOLI nato a Buenos Aires (Argentina) e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Ordine di Torino – C.so Vittorio Emanuele II nr. 130;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

1. La Regione Piemonte e l'Ordine degli Avvocati di Torino (d'ora in avanti denominato “Ordine”) si impegnano a promuovere le iniziative opportune al fine della miglior diffusione e applicazione della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”, del suo contenuto e delle sue finalità. Tali iniziative potranno, tra l'altro, riguardare:

- a. l'organizzazione e la promozione congiunta di attività di comunicazione e, promozione;
- b. la comunicazione della stipula della presente convenzione sul sito e sulla rivista dell'Ordine ed ogni altra forma di promozione della stessa in ambito forense.

2. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE E DEI PROFESSIONISTI E DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELENCHI.

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, ciascun Ordine provvederà a formare un elenco nel quale saranno inseriti gli avvocati e le avvocate che ne facciano domanda e che presentino i seguenti requisiti:

- a. anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 3 anni ed assenza di sanzioni disciplinari;
 - b. iscrizione agli elenchi degli avvocati e delle avvocate abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
 - c. partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati e/o riconosciuti dall'Ordine e dalla Regione Piemonte;
2. gli elenchi sono contemporaneamente resi noti sul sito dell'Ordine degli Avvocati competente e sul sito regionale e sono aggiornati almeno una volta l'anno a cura dell'Ordine che li comunica alla Regione;
 3. fanno parte di diritto all'elenco di cui al presente articolo anche gli avvocati e le avvocate già facenti parte di eventuali elenchi o pregressi presso i Consigli degli Ordini del Piemonte, a condizione che i criteri di adesione siano equiparabili e/o superiori a quelli indicati dalla presente Convenzione.

3. MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SPECIFICO SULLA MATERIA.

1. L'Ordine organizza corsi di formazione e aggiornamento sui temi connessi alla Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, sia autonomamente che in collaborazione con altri Ordini, Istituzioni ed Enti, e riconosce i crediti formativi utili per l'iscrizione o la permanenza negli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
2. L'Ordine stabilisce l'obbligatorietà degli stessi corsi e le modalità di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

4. MODALITÀ DI INFORMAZIONE SUL FONDO PRESSO TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ORDINI.

1. L'Ordine si impegna a portare a conoscenza presso tutti gli avvocati e le avvocate iscritte la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, e tutti gli altri atti conseguenti alla Legge.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO.

1. La presente Convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data di stipula della stessa e può essere rinnovata. Le parti possono richiedere la revisione della Convenzione con lettera raccomandata a partire dal secondo anno di validità.
2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, sono a carico del Consiglio dell'Ordine.

6. COMITATO PARITETICO

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione la Regione convoca un Comitato paritetico composto da due rappresentanti dell'Ordine e due rappresentanti della Regione Piemonte, che, sentite le parti ed eventualmente i rappresentanti dell'Ente gestore del Fondo, decidono in merito alla questione sollevata.

7. ARTICOLO DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al contenuto della Legge regionale 23 marzo 2016 n. 5 " Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale " e dei relativi Regolamenti.

Torino, lì
Firmato in digitale

Dott. Gianfranco BORDONE
REGIONE PIEMONTE

Avv. Mario NAPOLI
PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI